



Circ. n. 37

Oggetto: Incompatibilità tra insegnamento e lezioni private impartite ad alunni dello stesso Istituto.

Si ricorda ai docenti che, come previsto da Decreto Legislativo 297/1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" all'art. 508, comma 1, al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Cordiali saluti.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Lamon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993

Modalità di diramazione	Scuole	Destinatari
Sito	Tutte	Docenti DSGA